



Comune di Limana

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 06/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **sei** del mese di **Marzo** alle ore 15:30, nella Sala Consiliare, è riunito in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

N.	NOMINATIVO	RUOLO	P	A
1	DE ZANET MILENA	Sindaco	X	
2	FONTANA EDI	Consigliere	X	
3	CIBIEN GIORGIO	Consigliere	X	
4	ROSSATO MICHELA	Consigliere	X	
5	CIBIEN MANOLO	Consigliere		G
6	D'INCA' DANIELA	Consigliere	X	
7	PUPPATO GIOVANNI	Consigliere	X	
8	PIOL ROBERTO	Consigliere	X	
9	DAL FARRA RENATA	Consigliere	X	
10	REOLON LUCIANO	Consigliere		G
11	SCOT VALENTINA	Consigliere	X	
12	SEGAT ALEX	Consigliere	X	
13	GIOLI MORENO	Consigliere	X	

Presenti: 11

Presiede il Sindaco sig. Milena De Zanet.

Partecipa il Segretario Comunale: Fabrizio Floridia con funzioni consultive referenti e di assistenza.

E' presente alla seduta l'Assessore esterno Stefano Bozzolla.

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento sopra indicato.



Comune di Limana

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ANNO 2019.

L'assessore Stefano BOZZOLLA espone al Consiglio Comunale i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali.

Terminata l'esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione.

Terminata, la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, così come riportato nel separato verbale che sarà redatto ai sensi dell'art. 36, comma III, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

che i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

DATO ATTO

che il comma 676 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 stabilisce che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

che il comma 677 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013, impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che stabilisce che, per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che, negli stessi anni, nella determinazione delle aliquote possono essere superati tali limiti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011;

VISTI

L'art. 1, comma 28, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che consente il mantenimento della maggiorazione di cui al comma 676 dell'art. 1 Legge n. 147/2013 anche per l'anno 2016;

L'art. 1, comma 42, lett. b), della legge n. 232 del 11 dicembre 2016 che consente il mantenimento della maggiorazione di cui al comma 676 dell'art. 1 Legge n. 147/2013 anche per l'anno 2017;

L'art. 1, comma 37, lett. b), della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che consente il mantenimento della maggiorazione di cui al comma 676 dell'art. 1 Legge n. 147/2013 anche per l'anno 2018;

L'art. 1, comma 1133, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 che consente il mantenimento della maggiorazione di cui al comma 676 dell'art. 1 Legge n. 147/2013 anche per l'anno 2019;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale

n. 26 del 30.07.2015 e n. 48 del 30.11.2015 con le quali sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2015;

n. 16 del 27.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2016;

n. 4 del 31.03.2017 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2017;

n. 3 del 19.02.2018 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2018;



Comune di Limana

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) che contiene alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa della TASI con decorrenza dal 1° gennaio 2016:

DATO ATTO che le aliquote approvate con le citate deliberazioni del Consiglio Comunale rispettano il vincolo di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

VISTO il comma 26 della dell'art. 1 della citata Legge n. 208/2015, così come modificato dal comma 42, lett. a) dell'art. 1 della Legge n. 232/2016, il quale prevede che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

DATO ATTO che la legge di Bilancio per l'anno 2018 – Legge n. 205/2017 - contemplava il perdurare del blocco agli aumenti tariffari dei tributi locali anche per l'anno 2018;

RILEVATO che la legge di Bilancio per l'anno 2019 – Legge n. 145/2018 – non conferma per l'anno 2019 il blocco degli aumenti tariffari dei tributi locali che vigeva dall'anno 2016;

DATO ATTO che

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

il Ministero dell'Interno, con decreto del 25 gennaio 2019 ha differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 degli enti locali di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato, con riferimento alla IUC, dal comma 702 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda al vigente Regolamento che istituisce e disciplina l'imposta municipale propria (IMU) nel territorio di questo Comune e per quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2016 è stato approvato il vigente Regolamento che disciplina il tributo per i servizi indivisibili (TASI) nel territorio di questo Comune;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2 del comma 682 della citata Legge n. 147/2013 alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO che le aliquote della TASI devono essere adottate in conformità con i servizi pubblici indivisibili ed i relativi costi, come indicato nell'allegato 1) alla presente deliberazione;

RICHIAMATE le sopra citate deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali sono state approvate le aliquote TASI per gli anni 2015 – 2016 – 2017 e 2018; approvate le aliquote TASI per l'anno 2017;

RITENUTO opportuno confermare le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni deliberate per l'anno 2018 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19/02/2018:

L'aliquota dello 0,90‰ per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;

L'aliquota dello 0,90‰ per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

La quota a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nella misura del 80 per cento del tributo complessivamente dovuto sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;



Comune di Limana

l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

l'azzeramento dell'aliquota per le seguenti tipologie:

Abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze.

Unità immobiliari di categoria catastale D, C/1 e C/3 adibiti ad attività, industriale, artigianale, commerciale ed agricola;

Uffici e studi professionali di categoria catastale A/10;

Alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, (ATER di Belluno);

Abitazioni principali ed assimilate di categoria catastale A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale posta alla approvazione nella presente seduta sono state approvate le aliquote per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017 e che con la presente deliberazione viene rispettato il vincolo di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

DATO ATTO che

ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate, entro i termini indicati nel medesimo comma, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs n. 360/1998 e s.m.i;

ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

RICHIESTO ed acquisito il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Puppato Giovanni, Piol Roberto), n.1 astenuti (Dal Farra Renata), espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la conferma per l'annualità 2019 delle seguenti aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI) in vigore nell'anno 2018 come sotto indicate:

	Aliquota
Abitazioni principali ed assimilate di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,00‰
Abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione	0,00‰
Unità immobiliari di categoria catastale D, C/1 e C/3 adibiti ad attività, industriale, artigianale, commerciale ed agricola	0,00‰



Comune di Limana

Uffici e studi professionali di categoria catastale A/10	0,00‰
Alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica,	0,00‰
Altri fabbricati ed aree fabbricabili	0,90‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,90‰

DI CONSIDERARE, anche per l'anno 2019, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DI DARE ATTO che, anche per l'anno 2019 la quota a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, viene confermata nella misura del 80 per cento del tributo complessivamente dovuto sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;

DI DARE ATTO che è stato rispettato il vincolo di cui all' art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) nel territorio di questo Comune e per quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

DI DELEGARE il Funzionario responsabile del Servizio Economico Finanziario, a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, all'immediata pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune ed a mettere in atto tutti gli adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO CHE

a) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;

b) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Tiziana Venzo e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale.

Successivamente con separata votazione palese che ha ottenuto voti favorevoli n.8, contrari =, astenuti n.3 (Puppato Giovanni, Piol Roberto, Dal Farra Renata), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4^a comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell'urgenza determinata dalla necessità di far fronte alle esigenze di funzionalità del Servizio.



Comune di Limana

=====

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Milena De Zanet

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Fabrizio Florida

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



COMUNE DI LIMANA
Provincia di Belluno

TASI 2019
INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVA SPESA - DATI DA PRE-CONSUNTIVO 2018

allegato 1 alla deliberazione del C.C. n. Del

SERVIZIO	SPESA PERSONALE (interv 1 + irap)	BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	TOTALE
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	64.918,10	5.121,83		70.039,93
				-
Biblioteca e attività culturali	49.593,65	40.786,21		90.379,86
				-
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (al netto di pulizia e spazzamento che vanno compresi nel prospetto finanziario Tari)	-	135.491,80		135.491,80
				-
				-
Illuminazione pubblica	-	73.457,40		73.457,40
				-
Urbanistica e gestione del territorio	81.621,92			81.621,92
				-
Protezione civile			1.200,00	1.200,00
				-
Servizio necroscopico e cimiteriale (al netto del provento relativo ai rimborsi richiesti)	-	1.053,76	23.000,00	24.053,76
				-
Servizi socio/assistenziali	-	-	18.218,60	18.218,60
				-
Polizia Locale	60.552,50	9.123,06	39.377,00	109.052,56
				-
Segreteria/ragioneria	115.202,21	22.025,95	46.480,00	183.708,16
				-
Servizio tributi	35.398,28	4.588,28	25.000,00	64.986,56
				-
Commercio, agricoltura, sviluppo economico				-
				-
	407.286,66	291.648,29	153.275,60	852.210,55

PREVISIONE DI ENTRATA TASI BILANCIO 2019
RISTORO IMU E TASI IN FSC 2019

51.000,00
241.157,72